

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Reggio Calabria, confermando la sentenza del Tribunale di Locri, rigettava l'impugnazione del licenziamento intimato da E.D. S.p.A. a V.F. per aver questi percepito rimborsi non dovuti sulla base di attestazioni non conformi alla verità riguardo a trasferte e orari di lavoro.

A base del decisum, e per quello che interessa in questa sede, la Corte del merito, rilevata la tempestività della contestazione trattandosi di un comportamento protrattosi per alcuni mesi che esigeva un raffronto tra la documentazione cartacea e quella informatica, riteneva dimostrati gli addebiti sussistendo indizi gravi, precisi e concordanti di una volontà frodatória. Precisava, poi, la predetta Corte, che nel caso concreto sussistevano tutti gli indici che connotavano, anche secondo la contrattazione collettiva, "il fatto grave a sufficienza da costituire giusta causa".

Avverso questa sentenza il V. ricorre in cassazione in ragione di sei censure.

Resiste con controricorso la società intimata che deposita memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 7, comma 3°, e 4° della legge n. 300 del 1970, sostiene che erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto la tempestività della contestazione disciplinare.

Con la seconda censura il V., denunciando vizio di motivazione, assume che la Corte del merito, ai fini della verifica del rispetto del principio dell'immediatezza, non ha tenuto conto del fatto che il responsabile di zona ha l'immediata e completa visione di tutti gli elementi variabili della retribuzione.

Le due censure, che in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico giuridico vanno trattate unitariamente, sono infondate.

Occorre, innanzitutto, rilevare che, secondo giurisprudenza conforme di questa Corte, in tema di licenziamento per giusta causa, l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore (per tutte V. Cass. 10 settembre 2013 n. 20719, Cass. 1° luglio 2010 n. 15649, Cass. 15 maggio 2006 n. 11100 e Cass. 6 ottobre 2005 n. 19424).

Le pronunce di questo Giudice di legittimità sono, poi, va sottolineato, altrettanto conformi nel ritenere che l'immediatezza della contestazione disciplinare e la tempestività della irrogazione della relativa sanzione, esplicazione del generale precetto di conformarsi alla buona fede e alla correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore, ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso (Cass. 1° luglio 2010 n. 15649 cit. nonché Cass. 6 settembre 2006 n. 19159 e fra le numerose altre V. pure Cass. 29

marzo 2004 n. 6228, Cass. 11 maggio 2004 n. 8914, Cass. 23 aprile 2004 n. 7724, Cass. 19 agosto 2003 n. 12141).

Ove sussiste un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l'esercizio del potere disciplinare, questa Corte ha, altresì, rimarcato che la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a carico del datore di lavoro (V. per tutte Cass. 26 marzo 2010 n. 7410).

Quanto al contenuto della regola dell'immediatezza la Cassazione ha asserito che detta regola, pur dovendo essere intesa in senso relativo, comporta che l'imprenditore porti a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo egli legittimamente dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza, pena l'illegittimità del licenziamento (Cfr. Cass. 13 febbraio 2013 n. 3532).

Infine, va segnalato che, sempre secondo consolidato orientamento di questa Corte, la valutazione relativa alla tempestività della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato (Cass. 1° luglio 2010 n. 15649 cit. e Cass. 6 settembre 2006 n. 19159 nonché fra le numerose altre Cass. 29 marzo 2004 n. 6228, Cass. 11 maggio 2004 n. 8914, Cass. 23 aprile 2004 n. 7724, Cass. 19 agosto 2003 n. 12141).

Alla stregua di tali principi, tutti pienamente condivisi dal Collegio, deve ritenersi la correttezza giuridica della sentenza impugnata nella quale, appunto, facendosi riferimento al tipo di addebito, consistente nella reiterazione dei comportamenti illeciti contestati, ed alla necessità di un riscontro tra i dati informatici e quelli cartacei era necessario un lasso di tempo pienamente giustificato.

Né può sottacersi, quanto al dedotto vizio di motivazione, che la sentenza impugnata sulla questione in esame è puntuale ed adeguatamente motivata sicché il dedotto vizio si traduce in sostanza in una istanza di rivisitazione del materiale probatorio non senza considerare che il fatto di cui si lamenta il mancato esame è fatto, almeno nella prospettazione della difesa del ricorrente, solo asserito.

Con la terza critica il V., allegando violazione degli artt. 1362 e ss, 2734 cc nonché 111, 115 e 116 cpc, sostiene che la Corte di Appello ammette la non sussistenza di elementi di prova circa l'intenzionalità del comportamento addebitato e prospetta la violazione del principio dell'onere della prova.

La critica è infondata.

Infatti il decisum della Corte del merito, sul punto in questione, poggia sul fondante rilievo che, nella specie, le numerose registrazioni inesatte, concentrate nel tempo e tutte a favore di chi registra - ossia del V. - costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti per ritenere provata la volontà frodatrice.

Per il resto si tratta della prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti che come tale non è ammessa in sede di legittimità.

Con la quarta e quinta censura il ricorrente, asserendo rispettivamente violazione degli artt. 2119 cc e 25 ccnl del settore nonché dell'art. 7, comma 2°, della legge n. 300 del 1970, denuncia che la Corte di Appello non ha tenuto conto degli elementi caratterizzanti la giusta causa del licenziamento, così come specificati dalla contrattazione collettiva.

Le censure non sono scrutinabili.

Non è, infatti, specificato, ai sensi dell'art. 366 n. 6 del cpc in quale atto processuale è stato prodotto il CCNL e tanto anche ai fini dell'art. 369 n. 4 del cpc (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass.

23 settembre 2009 n. 20535, Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161 e Cass. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726).

Né può sottacersi che, comunque, la Corte di Appello tiene conto, nel valutare la proporzionalità della sanzione adottata ai fatti addebitati, degli indici che connotano secondo la contrattazione collettiva la giusta causa del recesso datoriale. Nel caso di cui trattasi, accerta, infatti la predetta Corte, si ha "un'intenzionalità addirittura sbandierata cui si accompagna (nella migliore delle ipotesi) una serie di negligenze talmente ripetute da sfiorare il dolo. La posizione funzionale e le mansioni del V. erano poi tali da un lato da rendere ancora più grave la negligenza e dall'altro a rendere più difficile l'accertamento della responsabilità: vi sono insomma tutti gli indici che connotano, già secondo la contrattazione collettiva, il fatto grave a sufficienza da costituire giusta causa".

Con l'ultimo motivo il V., deducendo violazione dell'art. 112 cpc ex art. 360 n. 4 cpc, denuncia che la Corte di Appello pur avendo confermato la validità e legittimità del licenziamento ha omesso di esaminare le altre domande relative: alla illegittimità e nullità del licenziamento; alla reintegrazione nel posto di lavoro, alla condanna al pagamento delle retribuzioni non percepite dalla data del licenziamento con relative indennità; alla ricostituzione del TFR.

Il motivo rimane assorbito in quanto tutte le predette domande sono correlate all'impugnativa del licenziamento il cui rigetto viene in questa sede confermato per i motivi sopra esposti.

Comunque il motivo è inammissibile non essendo trascritti nel ricorso gli esatti termini della domande.

E', infatti, principio acquisito alla giurisprudenza di questa Corte, che affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (V. per tutte Cass. S.U. 28 luglio 2005, n. 15781 e Cass. 4 marzo 2013 n. 5344).

Il ricorso in conclusione va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012 per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 100,00 per esborsi ed E. 3.000,00 per compensi oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012 si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.